



Presidente

TRIBUNALE PER I MINORENNI - BARI

Via Antonino Scopelliti, 8

Tel. 080/9173111 - Fax 080/5794607 - 080/5743169

sito-web: www.tribunaleperiminorennidibari.it

email: tribmin.bari@giustizia.it

Decreto n° 20/21

DECRETO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 5 d.l. 21 SETTEMBRE 2021 n. 127

Premesso che

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-*quinquies* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Per conseguenza, al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, il lavoratore può accedere presso la sede di servizio soltanto se in possesso del c.d. *green pass*.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso alla sede di servizio ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Lo stesso obbligo si estende a ogni soggetto che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione, quando accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Pertanto, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito del cd. "green pass" quando accede all'ufficio per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro, mentre sono esclusi dall'obbligo di esibire il green pass per accedere al T.M. le parti del processo, e ugualmente gli altri soggetti tenuti a presenziare al giudizio e dunque i testimoni e i difensori.

Nel caso si accerti che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il soggetto obbligato dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-*quinquies*, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e, se dipendente dell'amministrazione, sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde.


La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

E' prevista la possibilità che, in luogo dell'accertamento del possesso della certificazione verde all'ingresso nell'ufficio, si proceda a controlli a campione.

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.

Decreta

1. Il controllo del possesso del certificato verde Covid-19 (c.d. green pass) sarà eseguito all'ingresso agli uffici del T.M. all'atto in cui intende accedere una persona appartenente a una delle seguenti categorie:
 - Dipendenti dell'amministrazione (impiegati e magistrati)
 - Giudici onorari
 - Volontari dell'associazione convenzionata per l'apertura dello spazio ludico;
 - Tirocinanti



- Personale dipendente delle aziende affidatarie del servizio di pulizia e di custodia e quell'altro personale dipendente di aziende incaricate di manutenzione dello stabile o degli impianti
- Personale dell'azienda che fornisce il servizio postale
- Qualunque altro soggetto dipendente di aziende esterne che accede per svolgere attività lavorativa compresi i dipendenti degli studi legali che non abbiano la qualifica professionale
- I parenti delle parti processuali che non siano genitori di minori parti del processo.

Non hanno obbligo di esibizione del certificato verde Covid-19:

- Le parti del processo, compresi i genitori di minori che siano parti del processo;
- I testimoni e gli altri soggetti chiamati a partecipare a un'udienza su convocazione del giudice (ad esempio: assistenti sociali e dipendenti ASL, responsabili e dipendenti di comunità)
- I soggetti che accedono al T.M. per l'erogazione di un servizio reso dall'ufficio
- gli avvocati e i difensori in genere

2. Addetto al controllo del certificato verde Covid-19 è il personale dipendente della società affidataria del servizio di vigilanza, che procederà alla verifica del possesso del certificato verde Covid-19 da parte dei soggetti tenuti all'esibizione mediante device con lettore del QR code rilasciato dall'autorità sanitaria quale certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass).

Lo stesso incaricato del controllo del green pass provvederà ad allontanare il soggetto obbligato che non abbia esibito un certificato verde Covid-19 valido e sia privo di attestazione alternativa di esenzione dalla campagna vaccinale, e ne darà immediata comunicazione al Dirigente amministrativo ove si tratti di impiegato dell'ufficio, o al Presidente ove si tratti di Magistrati o di Giudici onorari.

Darà comunicazione al Dirigente amministrativo, a fini conoscitivi, dell'allontanamento di qualsiasi altro soggetto.

E' onere del soggetto che sia esente dalla campagna vaccinale di esibire, in alternativa al certificato verde Covid-19, il relativo certificato.

Nel caso di contestazione dell'invito ad allontanarsi il controllo del certificato verde Covid-19 sarà eseguito dal Dirigente Amministrativo o, in sua assenza, dal Direttore più anziano in servizio.

Nei giorni in cui il personale dipendente della società affidataria del servizio di vigilanza non fosse presente in servizio, o fosse nell'impossibilità di eseguire il controllo automatico, il controllo del possesso del certificato

verde Covid-19 da parte del personale e degli altri soggetti tenuti a esibirlo sarà eseguito dal Direttore più anziano in servizio, che lo eseguirà a campione quanto al personale amministrativo (in misura non inferiore al 20% del personale presente) e individualmente, quanto ai soggetti esterni all'amministrazione tenuti all'esibizione del certificato.

E' fatto divieto della conservazione dei dati risultanti dalla lettura del c.d. green pass.

L'allontanamento del soggetto obbligato che non esibisca il certificato verde Covid-19 o il certificato di esenzione dalla campagna vaccinale è disposto dal Presidente, dal Dirigente Amministrativo o in loro assenza, dal Direttore più anziano, quando la mancata esibizione sia accertata in un momento successivo all'ingresso e, trattandosi di dipendente della Amministrazione, si considererà assente ingiustificato per l'intera giornata e si darà corso alle sanzioni di legge.

L'assenza ingiustificata del personale dell'Amministrazione (impiegati e Magistrati) che non esibisca al controllo un certificato verde Covid-19 ovvero, in alternativa, il certificato di esenzione dalla campagna vaccinale, sarà ritenuta ingiustificata sino all'esibizione del certificato stesso.

3. Limitatamente ai Magistrati e Giudici onorari le disposizioni relative alle modalità di controllo saranno impartite dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari, ovvero da un suo delegato.

Del pari, le disposizioni relative al controllo del personale di Polizia Giudiziaria, dei Carabinieri e della vigilanza saranno rese a cura del Procuratore della Repubblica in sede.

4. Gli obblighi di cui al punto 1 e il controllo di cui al punto 2 decorrono dal 15 ottobre 2021

Bari 13 ottobre 2021

Il Dirigente amministrativo
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott. Giulio Bruno

Il Presidente
IL PRESIDENTE
dott. Riccardo Greco

IL DIRETTORE AMM.VC
(Dott.ssa Laura Ligorio)